COMUNE DI LEONFORTE

(Provincia di Enna)

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto avv. Salvatore Barbera, nato a Enna il 02.04.1981, nella qualità di Sindaco p.t. del Comune di Leonforte

AVVISA

- Che in data 02.10.2018 il Comune di Leonforte, in persona del Sindaco p.t., ha proposto Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana, che di seguito si trascrive integralmente:

<<ON.LE PRESIDENTE della REGIONE SICILIANA

Ricorso straordinario

Nell'interesse del Comune di Leonforte (C.F.: 80002240861), in persona del Sindaco l.r.p.t., avv. Salvatore Barbera, nato a Enna il 02.04.1981 (C.F.: BRB SVT 81D02 C342K), per la carica domiciliato presso la Sede Municipale del Comune di Leonforte,

contro

- *il PRESIDENTE PRO-TEMPORE DELLA REGIONE SICILIANA;*
- *l'ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE, in persona dell'Assessore pro-tempore;*

e nei confronti

del Comune di Caltanissetta, in persona del Sindaco pro-tempore;

avverso e per l'annullamento

previa adozione di idonea misura cautelare, e in parte qua, del D.D.G. n. 584 del 31 maggio 2018, pubblicato il 7 giugno 2018, con il quale veniva "approvata la graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibile e non ricevibili, inerenti al bando pubblico sottomisura 4.3 Azione 1 del PSR 2014-2020 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della

silvicoltura – viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali";

nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o conseguenziali.

* * * * *

PREMESSE DI FATTO

- *Con pubblicazione nella GURS n. 51 del 25.11.2016, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale indiceva il bando Reg. Ce. 1305/13 – P.S.R. 2014/2020, Sottomisura 4.3. "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura", Azione 1 "Viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali"(All. 1), in uno con le relative disposizioni attuative, riportate in "allegato A" del medesimo provvedimento (All. 2);*

- *Il Comune di Leonforte, con determinazione n. 167 del 15.02.2017 a firma del Responsabile del Settore Tecnico Ing. Luca Patti (All. 3) – successiva ad Avviso per manifestazione d'interesse del 21.12.2016 – ha acquisito il progetto elaborato dal geom. Antonio Campagna relativo alla Strada Rurale Granfonte-Pirato;*

- *Il progetto è stato utilizzato per la partecipazione al bando pubblico di cui alla misura 4.3 – Azione 1 del P.S.R. 2014/2020, pubblicato nella GURS n. 51 del 25.11.2016;*

- *Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di finanziamento mediante portale SIAN era stabilito al 20.02.2017;*

- *Con nota prot. n. 166 del 17.02.2017 (All. 4), il Responsabile U.T.C. del Comune di Leonforte, inoltrava al Comando Corpo Forestale di Enna domanda di rilascio di N.O. in riferimento al vincolo idrogeologico per i lavori di recupero e ristrutturazione della strada comunale rurale Granfonte-Pirato; chiedendo, in subordine, di esprimersi in merito alla non necessità di tale atto autorizzatorio, atteso che di tale avviso è l'istante.*

- *La domanda Nr. 54250228720 è stata inoltrata dall'Ente il 20.02.2017 mediante sportello CAA Coldiretti - Enna 003 (All. 5);*

- *Con nota prot. n. 24238 del 03.03.2017, l'Ispettorato Forestale di Enna esitava la richiesta del Comune di Leonforte di N.O. al vincolo idrogeologico, rilevando che le opere indicate*

nell'istanza non necessitano di apposita autorizzazione da parte del suddetto Ispettorato. (All. 6)

- *Il Dirigente Generale dell'Ass. Reg. Agricoltura, con Decreto Nr. 1197 del 5.10.2017, pubblicato in data 11.10.2017 (All. 7), ha approvato gli elenchi provinciali provvisori delle istanze ammissibili a finanziamento, escludendo dall'elenco quella relativa al progetto di ristrutturazione della strada rurale Granfonte-Pirato di cui alla domanda Nr. 54250228720 del 20.02.2017;*

- *Con p.e.c. prot. n. 23119 del 19.10.2017 (All. 8), il Comune di Leonforte richiedeva all'Ass. Reg. Agricoltura la trasmissione dell'istruttoria relativa al progetto, per conoscere i motivi che ne hanno determinato l'esclusione e, conseguentemente, poter controdedurre;*

- *Con p.e.c. del 19.10.2017 (All. 9), assunta dal Comune di Leonforte al prot. n. 23169 del 20.10.2017, l'Assessorato trasmetteva le richieste risultanze istruttorie;*

- *Indi, il Comune di Leonforte – entro i termini previsti dall'art. 15 dalle disposizioni attuative (15 gg. dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria), con p.e.c. del 23.10.2017 prot. n. 23241 (All. 10), trasmessa all'Ass. Reg. Agricoltura – Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, ha chiesto il reinserimento della domanda Nr. 54250228720 fra le istanze ammissibili, producendo memorie e relativa documentazione, intese a destituire di fondamento le cause di esclusione individuate dall'Assessorato;*

- *Di seguito, (entro i medesimi termini ammessi) con p.e.c. prot. 23520 del 25.10.2017 (All. 11), il Comune di Leonforte ha, indi, proceduto ad integrare la precedente istanza di riammissione a finanziamento di cui prot. 23241 del 23.10.2017, aggiungendo ulteriori argomentazioni e documentazione;*

- *Con D.D.G. n. 195 del 2 marzo 2018, pubblicato il 6 marzo 2018 (All. 12), è stata approvata la graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili a finanziamento, fra le quali non risultava la progettazione della strada rurale Granfonte/Pirato (non ammissibile in quanto opera non cantierabile per mancanza del N.O. al vincolo idrogeologico secondo le motivazioni);*

- *L'Assessorato Regionale all'Agricoltura, con avviso del 17.04.2018 (All. 13), ha comunicato il ritiro del D.D.G. n. 195/2018 e l'emissione di un nuovo decreto;*

- *Con D.D.G. n. 584 del 31 maggio 2018, pubblicato il 7 giugno 2018 (All. 14), è stata*

approvata e pubblicata la graduatoria regionale definitiva delle opere ammissibili a finanziamento, fra le quali non risulta il progetto della strada rurale Granforte/Pirato dell'importo di € 516.015,50, risultante invece tra i progetti non ammessi, con la motivazione "NON cantierabile – Manca N.O. vincolo idrogeologico"

°°°°°

Il Comune di Leonforte, ritenendosi ingiustamente leso dall'avversato provvedimento, si vede costretto a rivolgersi all'On. Presidente per chiedere l'annullamento in parte qua del Decreto impugnato e degli atti allo stesso collegati.

Si precisa che il presente ricorso straordinario viene notificato anche al Comune di Caltanissetta, atteso che potrebbe assumere la veste di controinteressato o comunque nutrire un interesse qualificato al relativo accoglimento, essendo stato un suo progetto ammesso al finanziamento con il punteggio di 40 (con altri, in fondo alla graduatoria).

Si propongono, quindi, i seguenti motivi di

DIRITTO

1

Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 10 del D.A. Territorio e Ambiente n. 569 del 17.04.2012. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.

La rubricata normativa traccia un chiaro distinguo tra le tipologie di lavori ed interventi sul territorio siciliano che NON necessitano del preventivo Nulla Osta al vincolo idrogeologico (art. 8), e quelli per cui, di contro, si rende necessario (art. 10).

Ne consegue che, in prima istanza, è demandato al soggetto che intende realizzare lavori comportanti modifiche e/o movimentazioni del territorio verificare ed asseverare a quale delle due fattispecie normative citate sono riconducibili gli interventi progettati, in forza del generale principio di autoresponsabilità, che vuole essere il soggetto attivo a conformare alle norme di diritto il proprio operato.

Ciò postula che non sussiste alcun obbligo generale di compulsare l'autorità amministrativa competente a rilasciare autorizzazioni o permessi, qualora ciò non sia espressamente richiesto da una norma.

In ragione di ciò, il Comune di Leonforte ha valutato e ritenuto che il progetto di rifacimento della strada Granfonte - Pirato non necessitava di N.O. di vincolo idrogeologico e paesaggistico, avendo asseverato che le tipologie di lavori riportate in progetto rientrano tra quelle esenti da Nulla Osta o Comunicazione, come individuate dall'art. 8 del D.A. Territorio e Ambiente n. 569/2012.

Nello specifico, infatti, il Comune di Leonforte ha tenuto nel debito conto che:

a) il progetto non ricade in "... quelle aree ricadenti all'interno di aree censite come "aree a rischio" di cui ai Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) nonché nei Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) e nelle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ..", di cui al comma 1 del mentovato art. 8;

b) Lo scavo della sovrastruttura stradale, calcolato per un volume complessivo di 646,40 mc, è riferito all'intera percorrenza della strada che rientra nell'area interessata dal vincolo idrogeologico, che è lunga circa 1.200 mt., e che conseguentemente la profondità media dello scavo della fondazione stradale occorrente, per il ripristino delle caratteristiche fisiche e dei danni causati dagl'agenti atmosferici, non supera i 20-50 cm per l'intero percorso, come agevolmente si puo' rilevare dagli elaborati grafici depositati in uno al progetto di ristrutturazione, rientrando, quindi, tra le opere di modesta entità, ai sensi e per gli effetti di cui al 2° comma, lett. a) dell'art. 8 cit., non essendo ravvisabili modifiche morfologiche di sorta ai terreni vincolati, bensì, al contrario, consistendo in interventi di rifacimento e di manutenzione straordinaria dell'esistente;

c) l'unico scavo a sezione obbligata, per la posa di tubi che favorisce il transito della fauna locale, ricade nel tratto di strada dove non è presente alcun fondo asfaltato e, pertanto, nemmeno rientra nella previsione di cui al 2° comma, lett. c) dell'art. 8 cit., che disciplina esclusivamente la "posa di tubazione nella viabilità a fondo asfaltato";

d) di contro, nessuno degli interventi in progetto rientra nei dettami del 1° comma dell'art. 10, ai cui sensi necessita il N.O. al vincolo idrogeologico, in quanto nessuna delle opere ivi previste comporta la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni, né la realizzazione di opere o movimenti di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque, in quanto tutti gli interventi in progetto ricadono esclusivamente sulla sede stradale già preesistente e ben tracciata e sono finalizzati a ripristinare la sovrastruttura stradale e rendere il percorso uniforme e rotabile, mantenendone le pendenze per la regimazione delle acque verso i canali e tombini (esistenti).

Nondimeno, con nota prot. n. 166 del 17 febbraio 2017, il Comune di Leonforte ha ritenuto opportuno, ad ogni buon conto, richiedere al competente Ispettorato Forestale di Enna il rilascio di Nulla Osta al vincolo idrogeologico, in riferimento al progetto di che trattasi.

Indi, con atto prot. n. 24238 del 03.03.2017, l'Ispettorato Forestale di Enna esitava la suddetta richiesta, rilevando che le opere indicate nell'istanza non producono alcun movimento di terra e, essendo ininfluenti ai fini idrogeologici, non necessitano di apposita autorizzazione da parte di questo S.I.R.F.

Talchè, nel suddetto parere, il Comune di Leonforte trovava conferma e conforto circa le proprie valutazioni quanto alla non necessità del N.O. al vincolo idrogeologico per i lavori di che trattasi.

Pertanto, alla luce di ciò, la supposta necessità da parte dell'Assessorato, nel caso di specie, del

N.O. di vincolo idrogeologico, si appalesa destituita di ogni fondamento ed è geneticamente riconducibile ad una istruttoria carente e sommaria.

2

Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 legge 241/90 e ss.mm.ii. Eccesso di potere per motivazione illogica e contraddittoria rispetto alle risultanze istruttorie. Vizio di incompetenza.

Come già anticipato in parte espositiva, il Dirigente Generale dell'Ass. Reg. Agricoltura, con Decreto n. 1197 del 5.10.2017, pubblicato l'11.10.2017, ha approvato gli elenchi provinciali provvisori delle istanze ammissibili a finanziamento, escludendo dall'elenco quella relativa al progetto di ristrutturazione della strada rurale Granfonte-Pirato, di cui alla domanda numero 54250228720 del 20.02.2017, con la seguente motivazione: Progetto non cantierabile.

Il Comune di Leonforte, entro i termini previsti dall'art. 15 delle disposizioni attuative allegate al bando (15 gg. dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria) - prima con p.e.c. prot. n. 23241 del 23.10.2017, indi con p.e.c. prot. n. 23520 del 25.10.2017 – ha trasmesso all'Ass. Reg. Agricoltura – Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale le proprie osservazioni, corredate da apposita documentazione, chiedendo il reinserimento della domanda n. 54250228720 del 20.02.2017 fra le istanze ammissibili.

Orbene - preso atto che dal tenore dalla motivazione del provvedimento finale che qui si impugna appaiono essere stati superati gli altri profili di non ammissibilità contestati inizialmente dall'Assessorato - in questa sede l'unica circostanza che assume rilievo è rappresentata dalla trasmissione a mezzo della p.e.c. del 23.10.2017 da parte del Comune di Leonforte del parere dell'Ispettorato Forestale di Enna reso il 03.03.2017, di cui più ampiamente sopra, significando che, se l'Ufficio competente al rilascio del N.O. vincolo idrogeologico si è dispensato dal rilasciarlo ritenendolo non necessario in riferimento al progetto sottoposto al suo vaglio, detto Nulla Osta non poteva essere pretensibile da parte del decidente Assessorato, essendo non ottenibile né materialmente, né giuridicamente, in quanto l'Ufficio competente al rilascio lo ha ritenuto ultroneo. Ragion per cui, ad impossibilia nemo tenetur.

Alla luce di tanto, può serenamente affermarsi che il Comune di Leonforte ha utilizzato al meglio l'unica finestra temporale (15 gg.) concessa dall'art. 15 delle disposizioni attuative allegate al bando, per la produzione di memorie e documenti integrativi della fase istruttoria, finalizzati a comprovare i requisiti di ammissibilità e cantierabilità del progetto presentato.

*Cionondimeno, con il provvedimento qui impugnato, pubblicato sul sito istituzionale il 7 giugno 2018 (*http://www.psrsicilia.it/2014-2020/psr-sottomisura4-3.php*), è stata approvata la graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili al finanziamento, fra le quali non è inserita la progettazione della strada rurale Granfonte-Pirato presentata dal Comune di Leonforte, esclusa con l'unica motivazione "Manca N.O. vincolo idrogeologico".*

Detta motivazione è palesemente affetta da eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà con le risultanze dell'istruttoria, in quanto l'Assessorato era perfettamente consapevole della non necessità del N.O. al vincolo idrogeologico espressa dall'unico Ufficio competente al suo rilascio, cioè l'Ispettorato Forestale di Enna, e quindi anche dell'impossibilità pratica e giuridica per il Comune di Leonforte di produrre un siffatto documento. Ciò, inoltre, si pone in chiara violazione del principio di cui all'art. 3 L. 241/90, che impone specificamente la necessità che la motivazione del provvedimento faccia espresso riferimento alle risultanze istruttorie, comprese quelle apportate dalla parte istante.

Detta motivazione è, inoltre, suscettibile di censura per vizio di incompetenza, in quanto va a sovrapporsi e sostituirsi ad una valutazione tecnico-discrezionale affidata dalla legge esclusivamente alla competenza dell'Ispettorato Forestale di Enna, circa la necessità o meno del N.O. al vincolo idrogeologico.

3

Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

A rafforzare il ruolo partecipativo del cittadino nel procedimento amministrativo ed al fine di evitare il più possibile contenziosi con lo stesso, il legislatore, con la modifica alla L. n. 241/90 apportata dalla L. n. 15/2005, ha introdotto l'art. 10 bis rubricato "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza".

L'istituto impone alla pubblica amministrazione l'obbligo di assumere un atto preliminare ogniqualvolta, al termine della fase istruttoria, si accinge a rigettare l'istanza avanzata dal privato, al fine di rendere edotto quest'ultimo dei motivi che indurrebbero l'ente ad esprimersi negativamente e a consentire all'istante di presentare osservazioni e/o e documenti idonei a suffragare ulteriormente la propria richiesta, così da dargli la possibilità di "...eliminare gli ostacoli all'accoglimento della domanda, prima che essa sia definitivamente respinta".

In seguito a tale comunicazione, si apre una sorta di sub-procedimento partecipativo nel procedimento stesso, all'esito del quale l'amministrazione potrà pervenire all'assunzione del provvedimento finale, sulla scorta delle proprie precedenti conclusioni e delle osservazioni formulate dal privato istante oppure addirittura cambiare opinione in forza dei motivi aggiuntivi addotti dall'istante.

La norma ha, come detto sopra, il fine pratico di introdurre un nuovo strumento di deflazione del contenzioso, consentendo al privato di conoscere anticipatamente le argomentazioni della pubblica amministrazione e controdedurre ulteriormente, "giocandosi" un'ultima chance di perseguire il proprio obiettivo ed ottenere dall'amministrazione quanto richiesto.

Questo dialogo forzoso, introdotto ex novo dal legislatore, risulta assai più utile rispetto alla partecipazione dell'interessato nei momenti iniziali del procedimento amministrativo, proprio

perché previsto nella fase immediatamente predecisionale, ove l'ente, per il fatto di aver ormai ultimato l'istruttoria, ha già piena contezza della pratica e dei vari motivi che ritiene ostativi all'accoglimento dell'istanza del privato. Ed ecco, allora, a fronte di un preavviso di diniego preciso e circostanziato, l'importanza del deposito di osservazioni altrettanto circostanziate (eventualmente corredate da documenti, ove necessario), volte a rispondere in maniera puntuale e non generica agli specifici rilievi mossi dalla pubblica amministrazione, così da indurla a rivedere la propria posizione.

Si tratta, dunque, di un istituto astrattamente idoneo a favorire un motivato ripensamento da parte dell'amministrazione, prima dell'assunzione del provvedimento finale, così da evitare il rischio di una successiva impugnazione ad opera del privato istante e di una duplicazione del procedimento amministrativo, a seguito dell'eventuale pronuncia giurisdizionale di accoglimento del ricorso.

Tale comunicazione si pone pertanto al termine della fase istruttoria e immediatamente prima dell'assunzione del provvedimento conclusivo dell'iter procedurale; si deve ritenere che l'ente, in quel momento, sia già in possesso di tutti gli elementi di fatto e abbia effettuato le valutazioni di diritto sulla scorta dei quali si sta per determinare al rigetto dell'istanza del privato.

Orbene, alla stregua di tali principi, la Seconda Sezione del T.A.R. Campania-Salerno, con la sentenza n°441/2018, ha affermato che qualora l'Amministrazione procedente, prima dell'adozione di un provvedimento negativo in ordine all'istanza di un privato e pur non essendovi eventualmente stricto iure tenuta, ritenga, comunque, d'avviare l'interlocuzione con il privato ai sensi dell'art. 10 bis della L. n°241/1990 e una volta che, rispondendo all'invito dell'Amministrazione, il privato abbia sfruttato l'opportunità concessagli, formulando osservazioni difensive, tendenti ad orientare in senso a lui favorevole la determinazione finale della P. A., quest'ultima è tenuta a entrare nel merito dei rilievi formulati dal privato e controdedurre agli stessi.

In particolare, precisa la decisione segnalata, l'Amministrazione non può limitarsi, com'è avvenuto nella fattispecie esaminata dal Giudice amministrativo, ad esternare un atto che non si differenzi, in modo significativo, dall'impianto argomentativo già fatto conoscere con il preavviso di diniego, mostrando, così, di non aver adeguatamente approfondito i profili problematici, ritenuti sussistenti con l'attivazione del contraddittorio infraprocedimentale previsto dall'art.10 bis della L. n.241/1990.

Precisa, inoltre, la sentenza che l'assolvimento dell'obbligo, derivante dall'art. 10-bis della L. n. 241 del 1990, di esternare, nella motivazione del provvedimento finale, le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, anche se non impone l'analitica confutazione delle argomentazioni formulate dal privato, non può consistere nell'uso di formule di stile che affermino genericamente la loro non accoglibilità, dovendosi dare espressamente conto delle ragioni che hanno portato a disattendere le

controdeduzioni formulate.

Pertanto, è illegittimo il diniego definitivo privo di una motivazione adeguata in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni formulate dal privato a seguito del preavviso di diniego previsto dall'art.10 bis della L.n.241/90.

Da qui la erroneità ed illegittimità del decreto impugnato che merita di essere annullato.

Domanda di sospensione.

L'autonomia comunale, le norme che la conformano e quelle che definiscono i poteri assessoriali in subiecta materia, hanno subìto un grave ed irreparabile vulnus se l'On. Presidente non interviene immediatamente a tutela della legalità palesemente violata non solo mediante atti, operazioni e comportamenti illegittimi, ma addirittura per la introduzione nel vigente ordinamento giuridico di previsioni ritenute indebitamente cogenti ed immediatamente applicabili. Sussiste, altresì, il periculum in mora, tenuto conto dell'irreparabile pregiudizio che subirebbe l'istante Comune se si desse esecuzione al provvedimento impugnato e tutti i fondi di finanziamento venissero assegnati ai soli soggetti ivi ammessi al beneficio, con pretermissione del Comune di Leonforte.

L'adozione di un provvedimento cautelare nei termini richiesti, del resto, risponde al generale principio di economicità dell'azione amministrativa, anche in considerazione del fatto che nessun pregiudizio deriva all'Amministrazione resistente dall'adozione di tali provvedimenti, a fronte, viceversa, del vantaggio che ne trarrebbe la collettività del ricorrente Comune.

Per questi motivi, si chiede che, in accoglimento del presente ricorso, previa adozione della chiesta misura cautelare, l'On. Presidente voglia annullare il Decreto Assessoriale in epigrafe nelle parti impugnate. Il ricorrente si riserva, altresì, di presentare idonea documentazione. Si chiede, altresì, che i competenti uffici regionali, a tutela del contraddittorio, vogliano immediatamente dare notizia delle attività difensive svolte con riguardo al presente ricorso, inviandone copia al domicilio eletto in tempo utile per consentire di controdedurre prima dell'avvio della pratica al Consiglio di Giustizia Amministrativa per l'emanazione dell'obbligatorio parere di legge.

Con ogni ulteriore statuizione.

Contributo unificato: Euro 650,00.

Leonforte, 02 ottobre 2018 *Il Sindaco del Comune di Leonforte, Avv. Salvatore Barbera>>*

- che i controinteressati al ricorso di cui sopra sono i soggetti nominativamente indicati nell'elenco regionale definitivo delle domande di sostegno ammissibili e non, costituente

l'Allegato 1 al D.D.G. n. 584 del 31 maggio 2018, pubblicato il 7 giugno 2018, il cui contenuto è da intendersi integralmente riportato e trascritto anche nel presente avviso;

- che le informazioni sul ricorso potranno essere acquisite contattando l'U.R.P. di questo Ufficio Legislativo e Legale (tel. 091/7074828-05; e-mail: urp.ull@regione.sicilia.it)

Leonforte, 19.08.2019
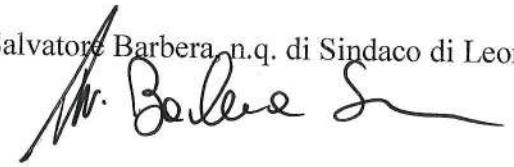
Avv. Salvatore Barbera, n.q. di Sindaco di Leonforte